

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n°240 E ALL'ART. 1, COMMA 629, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.205

Art. 1

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto».
- 1.2 Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono professori, di prima e seconda fascia, e ricercatori a tempo indeterminato, sia in regime di tempo pieno che in regime di tempo definito. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
- 1.3 Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai professori e ai ricercatori in servizio presso la Libera Università Mediterranea LUM Giuseppe Degennaro al compimento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale.

Art. 2

- 2.1 Ai sensi degli Artt. 6, comma 14, e 8 della Legge n° 240 del 30 dicembre 2010, l'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata alla presentazione di apposita Richiesta, da parte del Professore e/o Ricercatore che ne ha maturato il diritto, nonché al superamento con esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sostenuto nei due anni accademici ricompresi nel periodo in cui viene maturato lo scatto. Ove nel biennio di maturazione dello scatto siano ricompresi tre anni accademici, si farà riferimento agli anni accademici che per il maggior periodo sono ricompresi in detto biennio. L'anno accademico ha inizio, convenzionalmente, il 1° settembre di ciascun anno solare e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con proprio decreto, stabilirà il termine ultimo entro il quale i soggetti interessati potranno presentare richieste di attribuzione della nuova classe stipendiale. Tale termine verrà di volta in volta determinato a un anno a decorrere dal giorno di chiusura della procedura in essere, relativa all'anno precedente. Per chiusura si intende la data del Decreto Presidenziale di approvazione atti.

- 2.3 L'Elenco dei soggetti che, a termine di legge vigente, hanno maturato il periodo di anzianità di servizio utile per accedere alla valutazione, contenente la specificazione per ciascuno di essi della data iniziale e quella finale di tale periodo, è inserito nel medesimo Decreto Presidenziale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
- 2.4 Con il decreto di cui al comma 3 viene nominato anche il RUP al quale saranno attribuiti tutti i poteri previsti dalla normativa vigente.
- 2.5 Ai fini della sua validità, la Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale presentata da ciascun Professore o Ricercatore deve essere accompagnata da una Relazione, presentata su modulo di autocertificazione, che definisca il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione. All'autocertificazione il richiedente dovrà allegare una copia del documento di identità in corso di validità.
- 2.6 La Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale e la contestuale Relazione debbono essere inviate al Consiglio di Amministrazione.
- 2.7 Nel caso in cui parte del periodo oggetto di valutazione sia stato svolto presso un altro Ateneo, per il periodo svolto altrove deve essere allegata una separata Relazione approvata dal Dipartimento di precedente afferenza. L'esito della valutazione compiuta dall'Ateneo di provenienza viene recepito dalla Commissione di Valutazione e dalla Commissione di Appello di cui al successivo art. 4, limitatamente alle attività svolte dal richiedente presso il medesimo Ateneo.
- 2.8 L'accesso alla progressione economica non ha base premiale.

Art. 3

- 3.1 Per "Attività Didattiche" si intende:
- Attività di didattica frontale svolta personalmente dal Professore o Ricercatore che presenta la richiesta di cui all'Art. 2, relativamente ad insegnamenti, parti di insegnamenti, seminari, esercitazioni ed esami;
 - Attività di servizio agli studenti (quali, a titolo esemplificativo: orientamento in entrata, in itinere e post-lauream, supervisione tesi di laurea e/o di dottorato, partecipazione a Commissioni di Laurea e/o Dottorato e/o di Master, tutorato, ricevimento studenti, career services).
- 3.2 Per "Attività di Ricerca" si intende:
- Lavori e pubblicazioni scientifiche, coordinamento o partecipazione a Progetti di Ricerca, direzione o partecipazione a comitati di Direzione o a Comitati editoriali di riviste scientifiche riconosciute dall'ANVUR; attività di Terza Missione.
- 3.3 Per "Attività Gestionali" si intende:
- Partecipazione ad Organi Accademici, Direzione e/o coordinamento di strutture accademiche;
 - Partecipazione alle attività formative dei docenti organizzate dall'Ateneo.

Art. 4

- 4.1 Acquisite le Domande, la valutazione è effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione designata - per la sua sola componente di docenti - ogni due anni dal Consiglio di Amministrazione della Università LUM "Giuseppe Degennaro", su proposta non vincolante del Rettore. Contestualmente e con medesima procedura è designata la Commissione di Appello.
- 4.2 La Commissione di Valutazione, e la Commissione di Appello, sono nominate con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel Decreto vengono anche nominati i rispettivi presidenti.
- 4.3 La Commissione di Valutazione, nonché la Commissione di Appello, sono composte ciascuna da tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri effettivi, e tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri supplenti. Della sola Commissione di Valutazione fa parte di diritto anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Della sola Commissione Appello fa parte di diritto anche il Direttore Generale. Nel caso in cui debba essere effettuata la valutazione di uno o più componenti effettivi della Commissione, la componente di docenti della Commissione sarà sostituita interamente dai membri supplenti, mentre restano in carica i membri di diritto di ciascuna commissione nella persona del Presidente del CdA e del Direttore Generale. Le Commissioni decidono a maggioranza dei loro componenti.
- 4.4 La Commissione di Valutazione, che può avvalersi del supporto amministrativo del RUP e dei competenti Uffici di Ateneo, eventualmente coadiuvati da figure professionali anche esterne all'Università nominate *ad hoc* dal Presidente del C.d.A., deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data in cui il RUP le trasmette le richieste di attribuzione dello scatto stipendiale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può prorogare, una sola volta, tale termine di ulteriori 60 giorni.
- 4.5 A conclusione della procedura di valutazione, gli atti della Commissione di Valutazione vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione che li approva disponendo, in caso di valutazione positiva, la progressione di classe stipendiale. Gli esiti della valutazione sono comunicati agli interessati.
- 4.6 È possibile presentare reclamo motivato al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma 5. La Commissione di Appello, interessata in merito dal RUP, si esprime entro 60 giorni dalla data in cui riceve dal RUP il reclamo. Se il reclamo è presentato da un componente della Commissione di Appello, si applica quanto disposto dal comma 3.
- 4.7 A conclusione della procedura di appello, gli atti della Commissione di Appello vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione che li approva disponendo, in caso di valutazione positiva, la progressione di classe stipendiale. Gli esiti dell'appello sono comunicati agli interessati.
- 4.8 Fatto salvo quanto disposto al comma 4.6, i Professori o i Ricercatori che hanno ricevuto giudizio negativo, possono ripresentare domanda di attribuzione di nuova classe stipendiale non prima che siano trascorsi due anni accademici.

Art. 5

- 5.1 Ai fini della valutazione positiva della didattica, il professore e il ricercatore deve, negli anni accademici oggetto di valutazione, aver effettivamente svolto tutti i compiti didattici affidati dal

Dipartimento di afferenza. Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento di tutti i compiti didattici, ivi inclusi quelli di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, meglio descritti nell'Art. 3, comma 1, fanno fede le risultanze del Registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e del Registro delle attività didattiche e gestionali sottoscritti dai docenti o comunque tenuti secondo quanto stabilito dall'Università; ferma restando ogni possibilità di verifica direttamente presso i competenti uffici dell'Ateneo.

Ai fini della valutazione positiva della didattica:

A) il professore deve:

a. Aver assolto, per ciascuno degli anni accademici oggetto di valutazione, ai compiti di svolgimento delle lezioni assegnatigli dal proprio o da altro Dipartimento, nell'ambito dei corsi curriculari e in quelli relativi a Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master e Corsi post-Lauream, per un monte ore complessivo annuo, non inferiore al 90% di:

- i. 120 ore, se professore in regime di tempo pieno;
- ii. 100 ore, se professore ordinario in regime di tempo definito;
- iii. 90 ore se professore associato in regime di tempo definito;

b. nonché le altre attività didattiche - quali, a mero titolo esemplificativo, seminari, esercitazioni, partecipazione a commissioni di esami di profitto o commissioni di laurea, tutorato agli studenti, ricevimento degli studenti, orientamento in ingresso, in itinere e post-lauream, relazione di tesi di laurea - per un monte ore complessivo annuo, sommato all'attività didattica di cui alla precedente lettera a., pari a:

- i. 350 ore, se professore in regime di tempo pieno;
- ii. 250 ore, se professore in regime di tempo definito;

B) Il ricercatore deve:

a. Aver svolto personalmente, per ciascun anno accademico oggetto di valutazione, le lezioni previste nell'ambito dei corsi e dei moduli curriculari ad esso eventualmente assegnati con il proprio consenso, nonché le altre attività didattiche - quali, a mero titolo esemplificativo, seminari, esercitazioni, partecipazione a commissioni di esami di profitto o commissioni di laurea, tutorato agli studenti, ricevimento degli studenti, orientamento in ingresso, in itinere e post-lauream, relazione di tesi di laurea - a lui affidate dal Dipartimento di afferenza o da altri Dipartimenti dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'Ateneo medesimo.

C) Il professore e il ricercatore deve:

- a. Aver assicurato la presenza in Ateneo per almeno:
 - iii. 3 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 2 giorni alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo pieno;
 - iv. 2 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 1 giorno alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo definito.

b. Aver provveduto a compilare la scheda di insegnamento, il Registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e il Registro delle attività didattiche e gestionali;

c. Per ciascun anno accademico oggetto di valutazione, nella sezione “valutazione della docenza” del questionario di valutazione della didattica studenti frequentanti, e per ciascuno degli insegnamenti di cui è docente, aver ricevuto una valutazione media non inferiore a 7 su 10.

5.2 Ai fini della valutazione positiva della attività di ricerca, secondo quanto stabilito nella Delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016, il professore e il ricercatore deve:

(a) aver pubblicato negli ultimi cinque anni almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus;

(b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera (a): 1. Se professore di prima fascia, possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abitazione scientifica nazionale (valori soglia di cui al D.M. 8 agosto 2018, e successive modifiche e/o integrazioni), calcolati secondo i criteri temporali definiti per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale con riferimento alla data di maturazione dello scatto; 2. Se professore di seconda fascia, possedere gli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia (valori soglia di cui al D.M. 8 agosto 2018, e successive modifiche e/o integrazioni), calcolati secondo i criteri temporali definiti per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale con riferimento alla data di maturazione dello scatto; 3. Se ricercatore, possedere gli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia (valori soglia di cui al D.M. 8 agosto 2018, e successive modifiche e/o integrazioni), calcolati secondo i criteri temporali definiti per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale con riferimento alla data di maturazione dello scatto;

(c) oppure, in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera (b), sempre con riferimento agli anni accademici oggetto di valutazione, soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori:

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori) (valori soglia di cui al D.M. 8 agosto 2018, e successive modifiche e/o integrazioni), calcolati secondo i criteri temporali definiti per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale con riferimento alla data di maturazione dello scatto;

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

5.3 Ai fini della valutazione positiva dell'attività gestionale, il professore e il ricercatore deve, per ciascuno degli anni accademici oggetto di valutazione, aver partecipato alle adunate del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio con una percentuale di presenze non inferiore al 90%. Sono conteggiate come partecipazione le assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti e commissioni di laurea, nonché le assenze giustificate per altri motivi espressamente consentiti da regolamenti di Ateneo o delibere del Senato Accademico e nei limiti da questi previsti. Per il calcolo delle presenze fanno fede i verbali dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.

Possono concorrere ad una valutazione positiva, ove la percentuale di partecipazione ai consigli di Dipartimento e ai consigli di corso di studio non sia stata pienamente raggiunta, il Professore o il Ricercatore che abbia compiuto attività gestionali, ricoprendo per almeno un triennio una o più delle seguenti cariche: Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Direttore di Centro di Ricerca, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio della qualità, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di dottorato di ricerca, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Delegato del Rettore.

Le altre cariche diverse da quelle sopra menzionate - quali, membro di Commissioni formali di Ateneo, membro di Commissioni ASN, Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della didattica, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della ricerca, Componente del Presidio della Qualità, Componente del Collegio di Disciplina, qualsiasi altro incarico gestionale formalizzato dal Rettore, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del Dipartimento - parimenti, ove la percentuale di partecipazione del professore e ricercatore ai consigli di Dipartimento e ai consigli di corso di studio non sia stata pienamente raggiunta, potrà concorrere ad una valutazione positiva la partecipazione del docente, nella misura almeno del 70% (salve motivate, oggettive ragioni di impedimento), alle attività di formazione dei docenti organizzate dall'Ateneo.

5.4 La Commissione di Valutazione non attribuisce parere positivo complessivo qualora anche soltanto in uno dei tre ambiti istituzionali sia stata conseguita dal Professore o Ricercatore una valutazione negativa.

5.5 Nell'applicazione dei criteri della valutazione, la Commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute. Un periodo di servizio effettivo inferiore ai 12 mesi non è sufficiente per l'accesso alla procedura di valutazione ai fini della progressione della classe stipendiale.

5.6 La Commissione di Appello applica i medesimi criteri di valutazione previsti dal presente articolo per la Commissione di Valutazione.

Art. 6

6.1 L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 7

7.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

7.2 Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo LUM.

Casamassima, 28 giugno 2024

F.to in originale
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A

